



COMUNE DI CAMMARATA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera di C.C. N° 4/96
Modificato con delibera di C.C. N° 41/10

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Consiglieri Comunali

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 2 Composizione

Art. 3 Costituzioni

Art. 4 Presa d'atto del Consiglio

TITOLO III ORGANIZZAZIONI DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 5 Sede riunioni

Art. 6 Sessioni

Art. 7 Convocazione

Art. 8 Seduta prima convocazione

Art. 9 Seduta seconda convocazione

Art. 10 Ordine del giorno

Art. 11 Sedute – adempimenti preliminari

Art. 12 Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO IV DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 13 Ordine durante le sedute

Art. 14 Sanzioni disciplinari

Art. 15 Tumulto in aula

Art. 16 Comportamento del pubblico

Art. 17 Prenotazione per la discussione

Art. 18 Svolgimento interventi

Art. 19 Durata interventi

Art. 20 Questioni pregiudiziali e sospensive

Art. 21 Fatto personale

Art. 22 Udienze conoscitive

Art. 23 Dichiarazione di voto

Art. 24 Verifica numero legale

Art. 25 Votazione

- Art. 26 Irregolarità nella votazione
- Art. 27 Verbalizzazione riunioni
- Art. 28 Diritti dei consiglieri
- Art. 29 Revoca e modifica deliberazioni
- Art. 30 Segretario – incompatibilità

TITOLO V

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 31 Diritto all'informazione dei consiglieri
- Art. 32 Interrogazioni
- Art. 33 Risposta alle interrogazioni
- Art. 34 Interpellanze
- Art. 35 Svolgimento delle interpellanze
- Art. 36 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 37 Mozioni
- Art. 38 Svolgimento delle mozioni
- Art. 39 Emendamenti alla mozione
- Art. 40 Ordini del giorno riguardanti mozioni
- Art. 41 Votazione delle mozioni

TITOLO VI

PROCEDURE PARTICOLARI

- Art. 42 Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Consiglieri comunali

1. Per le modalità di elezione del Consiglio Comunale si rimanda alle leggi in vigore.

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 2

Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista.
2. I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma alla Segreteria del Comune.
4. Il gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri comunali.

Art. 3

Costituzioni

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della

comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato , nella sua lista, il maggior numero di voti.

2. I gruppi consiliari si intendono regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma.
3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale o della temporanea supplenza del proprio capo gruppo.

Art. 4 **Presenza d'atto del Consiglio**

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei capi gruppo e di ogni successiva variazione.

TITOLO III **ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL** **CONSIGLIO**

Art. 5 **Sede riunioni**

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Il Presidente, per la trattazione di specifici argomenti o per altri gravi motivi, può disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6 **Sessioni**

1. Il consiglio si riunisce in sessione ordinaria per trattare gli argomenti di cui all'art. 32, 2° comma , lettera b, della legge 8/6/1990 N° 142, come recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dalla L.R. 26/93.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria:
 - a) per iniziativa del Presidente;
 - b) per richiesta del Sindaco;
 - c) per richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali.
3. Nei casi previsti dalle lettere b) e c), l'adunanza deve essere tenuta entro quindici giorni dalla richiesta .
4. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dal consigliere anziano per voti, al quale il segretario comunale darà tempestiva comunicazione.

Art. 7 **Convocazione**

1. La convocazione di consiglieri va disposta dal Presidente con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal

consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno .

3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta..
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio effettuata lo stesso giorno in cui viene notificato ai Consiglieri Comunali.
9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattrore prima della riunione, non sia stata depositata in Segreteria unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 8
Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene la maggioranza dei consiglieri in carica, salvo che non sia necessaria una maggioranza speciale richiesta dalla legge o dallo statuto.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo alla stessa ora e con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 9
Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
3. Nella seduta di cui al comma precedente non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

Art. 10
Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco, al Presidente e a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 5 dell'art. 8 .
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 11
Sedute – adempimenti preliminari

1. Il Presidente, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento della seduta.
2. Da' poi lettura dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente, ne comunica l'avvenuto deposito, ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola, salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 12
Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO IV
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 13
Ordine durante le sedute

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può accedere agli spazi riservati ai consiglieri, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 14
Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta . In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione dall'aula, del consigliere richiamato, per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 15 **Tumulto in aula**

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesce a stabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 16 **Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli lo svolgimento dei lavori.

Art. 17
Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare dopo la lettura della proposta o durante il dibattito.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 18
Svolgimento interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni , salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente: non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per replica, per fatto personale, per richiami al regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 19
Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, alzandosi, parla dal proprio posto rivolto al Presidente.
2. La durata degli interventi in consiglio non può eccedere:

- a) **I venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazione, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32 secondo comma della legge 8 giugno 1990 n. 142; (Mod. C.C. 41/10)**
 - b) **I dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza; (Mod. C.C. 41/10)**
 - c) **I cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposto all'esame dell'Assemblea. (Mod. C.C. 41/10)**
 - d) I cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per replica, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
 4. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
 5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento verrà consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
 6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 20

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che

quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. ELIMINATO (Mod. C.C. 41/10)

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
6. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
7. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 21

Fatto personale

- 1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o anche sentirsi attribuire fatti non veri o comunque lesivi dell'immagine personale. (Mod. C.C. 41/10)**

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste, ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 22 **Udienze conoscitive**

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti e di aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, v'è recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

Art. 23 **Dichiarazione di voto**

- 1. A conclusione della discussione, è data facoltà ai soli capigruppo di esporre la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento del gruppo di appartenenza per un tempo non superiore a cinque minuti. È fatta salva la facoltà di esprimere una**

propria dichiarazione di voto ai consiglieri che dissentano palesemente con l'orientamento esposto dal proprio capogruppo” (Mod. C.C. 41/10)

2. Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 24

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non si ricostituisca. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 25

Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche, si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da depositarsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il Presidente con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti e fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando la votazione avviene con voto limitato.

Art. 26

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 27

Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale: debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'Art. 13 e sono firmati dal Presidente, dal consigliere anziano e dal Segretario.

Art. 28

Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 29

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 30

Segretario – incompatibilità

1. Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazioni di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

TITOLO V

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 31

Diritto all'informazione dei consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendente, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco, senza arrecare pregiudizio al normale funzionamento degli uffici.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone.
3. Tutti i Consiglieri Comunali hanno, infine diritto di prendere visione degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni adottate dalla Giunta, nelle materie di cui all'art. 45 – comma secondo, lettera a), b) e c) della legge 8 Giugno 1990, n. 142, delle quali il Segretario Comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 45 citato.
4. “Elenco delle deliberazioni della Giunta Municipale, dei Decreti del Sindaco e delle Determinazioni dei dirigenti sarà trasmesso mensilmente ai capi gruppo consiliari, al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio Comunale”.

Art. 32

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Presidente da uno o più consiglieri.
3. Il consigliere nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi quaranta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro quaranta giorni.

Art. 33

Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni, dopo l'illustrazione del richiedente, vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta il rinvio della risposta della successiva seduta .

Art. 34
Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Presidente, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 35
Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 36
Svolgimento congiunto di interpellanza e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze o delle interrogazioni, dopo le risposte del Sindaco o della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 37
Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Presidente, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 38
Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti.
3. Nella discussione si può intervenire, per un tempo comunque non superiore a dieci minuti. Il Consigliere che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre quelli per dichiarazione di voto.

Art. 39
Emendamenti alla mozione

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale .

Art. 40
Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 41
Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VI
PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 42

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura.